

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 13 ottobre 2011, prot. 0012034/DB1607

Comune di Settimo - Autorizzazione amministrativa grandi strutture di vendita centri commerciali con superficie di vendita di mq. 6920 (delibera Conferenza dei Servizi n. 8798/17.1 del 21/6/2005) e mq. 12000 (delibera conferenza dei Servizi n. 17903/17.1 del 19.12.2005) -- Richiesta modifica prescrizioni - Conferenza dei Servizi del 4.10.2011.

Premesso che:

il giorno 4 del mese di ottobre dell'anno 2011 alle ore 9.30, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 11049/DB1607 del 27/9/2011

Il Comune di Settimo in data 27/9/2011 durante la seduta di Conferenza dei Servizi relativa alla fase di esclusione del progetto dalla fase di verifica di impatto ambientale (LR 40/98), relativa al centro commerciale comparto Mf10 con superficie di vendita di mq. 12000, autorizzato con delibera di Conferenza dei Servizi n. 17903 del 9.12.2005 smi, preso atto che la Società Torino Fashion Village srl ha, con atto d'obbligo ha modificato la SLP dell'edificio relativo al centro commerciale, comparto Mf9, con superficie di vendita di mq. 6920 (autorizzato con delibera della conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005) ubicato di fianco al comparto Mf10 modificando di fatto il fabbisogno dei posti auto previsti dall'art. 25 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 e conseguentemente i flussi di traffico indotti, ha richiesto la convocazione della Conferenza dei Servizi, prevista dall'art. 9 del d.lgs 114/98 e dalla LR 28/99, per la modifica della prescrizione del fabbisogno di parcheggi e sulla viabilità inserite nelle autorizzazioni amministrative commerciali.

La Conferenza dei Servizi prevista dal d.lgs 114/98, nella seduta del 4/10/2011 alle ore 9.30, ha preso atto che la Società Torino Fashion Village srl, come emerso nella seduta di Conferenza dei Servizi ambientale del 27/9/2011, ha trasmesso::

o l'atto d'obbligo registrato e sottoscritto in data 30 settembre 2011 dalla Società Torino Fashion Village Srl con il quale si obbliga "ad attivare l'autorizzazione commerciale dell'area Mf9 con una soluzione progettuale che preveda un fabbisogno di posti auto non superiore a quelli previsti nello studio presentato ed in particolare non superi le seguenti superfici:

- commercio al dettaglio superficie di vendita 6.920 mq a cui corrisponde una superficie utile lorda pari a mq 8.400;
- servizi alla persona, pubblici esercizi, sport e loisir per una superficie utile lorda non superiore a mq 8.164;

fatta salva l'individuazione di altri interventi che dimostrino la sostenibilità di flussi superiori, o in alternativa, venga dimostrato che i flussi di traffico effettivi, post apertura degli insediamenti commerciali previsti nelle aree normative PdC ed Mf10 sono inferiori a quelli teorici;

o integrazioni sullo studio di viabilità e tavola progettuale in cui vengono considerati i flussi di viabilità dell'intervento in oggetto insieme a quelli in previsione per le aree limitrofe Mf9, Pd/PdC in Settimo e Gallerie Commerciali in Torino.

Viene altresì dimostrato che la realizzazione della rotatoria a cavallo tra il Comune di Torino e il Comune di Settimo può essere realizzata in tempi successivi all'attivazione della struttura commerciale in quanto non sono state acquisite le condizioni tecniche e urbanistiche per la sua

realizzazione, e che la viabilità è in grado di smaltire correttamente i flussi di traffico attesi anche in presenza dell'attuale intersezione semaforizzata

A seguito dell'accesso agli atti datato 21/9/2011 ed in particolare della nota del 30/9/2011 da parte del Consigliere Regionale Gian Luca Vignale Presidente della III Commissione Consiliare, in merito ad osservazioni sulla procedura di Verifica ambientale, è stata convocata per il 4/10/2011 ore 9.40 la III seduta di Conferenza dei Servizi prevista dalla LR 40/98, ai fini di esaminare con i soggetti interessati le osservazioni formulate nella nota del Presidente.

Dalle risultanze della Conferenza dei Servizi emerge che: “..l'istruttoria di verifica ambientale di cui all'art. 10 della l.r. n. 40/98 è stata condotta tenuto conto di quanto segue:

- è stato verificato, ai sensi dell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, s.m.i. il fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive previste nel centro commerciale considerato secondo la nuova configurazione con superficie di vendita complessiva pari a 12.000 mq e composta da n. 74 esercizi di vicinato e n. 5 medie strutture di vendita; in riferimento alla verifica dell'impatto sulla viabilità previsto dall'art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.

- in relazione ai contenuti specifici dell'art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 s.m.i., per assorbire il traffico viario in entrata ed uscita indotto dal centro commerciale, oggetto del presente provvedimento, nella verifica di impatto sulla viabilità presentata e nelle successive integrazioni spontanee consegnate dal proponente in occasione della seconda conferenza dei servizi del 27 settembre 2011 intitolate “Verifica di impatto sulla viabilità per la realizzazione degli interventi previsti nel comparto Mf10 nel comune di Settimo Torinese – Settembre 2011 – Rev. 1”, si tiene in considerazione lo sviluppo dei comparti Mf9 e Mf10 e la contestuale realizzazione degli altri interventi di carattere commerciale già autorizzati nelle aree limitrofe Pd/PdC in Settimo Torinese e Gallerie Commerciali in Torino. Gli scenari considerati sono stati verificati valutando i parametri prestazionali della rete in presenza sia dei traffici ordinari sia dei traffici indotti dagli interventi previsti e dalla viabilità connessa, consentendo in tal modo di effettuare una corretta quantificazione delle esternalità generate dai nuovi insediamenti e verificarne la compatibilità con i flussi attesi. Gli interventi infrastrutturali considerati come necessari per l'attivazione del centro commerciale in esame ed elencati nel dispositivo del presente atto, concorrono unitamente alla rete infrastrutturale esistente in cui vanno ad incardinarsi, ad assorbire i volumi di traffico attesi, garantendo soddisfacenti livelli dei parametri prestazionali, oltre a conseguire maggiori e rinnovati standard di sicurezza.....”

La Conferenza dei Servizi, prevista dal d.lgs 114/98, nella seduta del 4/10/2011 alle ore 11.00, dopo aver preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi ambientale, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche alle prescrizioni del fabbisogno dei parcheggi e sulla viabilità indicate nelle delibere di Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005 e n. 17903 del 19.12.2005 come da ultimo modificata dal Comune di Settimo in applicazione art. 15 comma 10bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, così specificate:

comparto Mf9, relativo all'attivazione di un centro commerciale sequenziale tipologia G-CC2 con superficie di vendita di mq. 6920 composto da una grande struttura G-SE1 di mq. 3500, due esercizi di media struttura per complessivi mq. 3420 settore extralimentare, autorizzato con delibera della Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005:

- il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 del DCR n. 59/06, rispetto alla nuova SLP a destinazione commerciale indicate nell'atto d'obbligo consegnato dalla Soc. Torino Fashion Village srl, deve essere: non inferiore a pa 741 per mq. 19266, comprensivo della quota di SLP destinata a pubblici esercizi, svago e tempo libero come previsto al punto 4 dell'art. 25 della DCR 59/06, di cui

almeno il 50% pubblici in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

- il rilascio dei permessi di costruire è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione regionale urbanistica prevista dalla LR 56/77 s.m.i art. 26 comma 11
- subordinare l'attivazione del centro commerciale alla realizzazione, consegna e/o consegna anticipata in attesa di collaudo del braccetto con l'intersezione 3 e della viabilità interna del comparto Mf9, come indicato nello scenario 2 pag. 43 dell'integrazione allo studio di viabilità consegnato durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 4/10/2011

comparto Mf10, relativo all'attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 12000 (autorizzato con delibera della Conferenza dei servizi n. 17903 del 19.12.2005 come modificata dal Comune di Settimo in applicazione dell'art. 15 comma 10bis della DCR n. 59/06) composto da n. 74 esercizi di vicinato per complessivi mq. 10617 e quattro medie strutture di mq. 1383 compl. :

- il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 del DCR n. 59/06, per il centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 12000 (in applicazione dell'art. 15 comma 10bis della DCR n. 59/06) deve essere non inferiore a pa 1440 per mq. 37440, di cui almeno il 50% pubblici in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- il rilascio dei permessi di costruire è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione regionale urbanistica prevista dalla LR 56/77 s.m.i art. 26 comma 8 e seguenti
- subordinare l'attivazione del centro commerciale alla realizzazione, collaudo e/o consegna anticipata in attesa di collaudo delle seguenti opere di viabilità comprensive delle opere di viabilità prescritte per il comparto Mf9, come indicato nello scenario 1 pag. 42 dell'integrazione allo studio di viabilità consegnato durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 4/10/2011, così meglio specificate:
 - prosecuzione del raddoppio di via Torino in direzione dell'abitato di Settimo Torinese, nel tratto compreso tra la rotatoria 3 ed il confine con l'area complessiva d'intervento;
 - canalizzazione dei flussi di traffico in corrispondenza dei punti di connessione tra la viabilità interna del centro e quella esterna, con la realizzazione di una corsia di decelerazione su via Torino per il flusso proveniente da Settimo Torinese e di una corsia di accelerazione per il flusso in uscita:
 - estensione della viabilità perimetrale interna funzionale al nuovo insediamento
 - realizzazione n. 3 rotatorie in asse con via Torino, all'intersezione con il tracciato di strada Cebrosa e di via Nervi;
 - raddoppio a due corsie per senso di marcia del tratto di via Torino compreso tra le tre rotatorie in progetto;
 - canalizzazione dei flussi di traffico in corrispondenza dei punti di connessione tra la viabilità interna del centro e quella esterna;
 - viabilità interna all'area con relative rotatorie;
 - Con la prescrizione dell'obbligatorietà della realizzazione della rotatoria a cavallo tra il Comune di Torino e il Comune di Settimo che potrà essere realizzata in tempi successivi all'attivazione della struttura commerciale, appena acquisite le condizioni tecniche e urbanistiche per la sua realizzazione. Nel caso in cui il tavolo di quadrante decidesse che al posto della rotonda sia necessaria una qualunque altra sistemazione viabilistica sarà cura della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi del s.lgs 114/98 assumerla come nuova prescrizione della pratica commerciale

Vengono fatte salve tutte le altre prescrizioni indicate nelle delibere di Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005 e 17903 del 19.12.2005

Udita la relazione di conformità del rappresentante della Regione Piemonte

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Settimo;

acquisito agli atti l'intervento del rappresentante della Provincia di Torino (assentato durante la seduta) effettuato durante la III seduta di Conferenza dei Servizi ambientale del 4/10/2011 che recita: "... alla fine dell'anno scorso è stato istituito un tavolo di lavoro per il quadrante nord/est dell'area metropolitana a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la città di Torino ed i comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese e San Mauro Torinese. Il tavolo di lavoro è composto da un comitato di pilotaggio di natura "politica" cui fanno parte gli Assessori regionali ed i Sindaci dei comuni di Settimo, Borgaro e San Mauro, da un comitato tecnico e da una segreteria tecnica regionale e provinciale. Il tavolo si è già riunito parecchie volte ed è stato svolto un importante lavoro di indagine sotto il profilo del rischio idrogeologico ed infrastrutturale. Il tavolo di quadrante inoltre intende monitorare l'evoluzione delle trasformazioni al fine di arrivare alla definizione di un piano di struttura..."

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa.

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 25 e 26 della deliberazione del Consiglio Regionale del DCR n. 563-13414 del 29.10.99 smi "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" vigente alla valutazione dell'istanza di attivazione della grande struttura di vendita

visti gli artt. 9,10,11, e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1 marzo 2000 smi "D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita;

Vista la delibera Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005 che ha accolto la richiesta presentata dalla Soc. Tec ubicata in Strada Torino 160 Settimo "Città del Divertimento" di attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 6920 composto da una grande struttura mq. 3500 e due esercizi di media struttura per complessivi mq. 3420 settore extralimite

Vista la determina dirigenziale n. 462 del 7.11.2005 di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della LR 40/98 il progetto del centro commerciale sequenziale "Citta del Divertimento" presentato dalla Soc. Tec

Vista la determina dirigenziale n. 52 del 6.3.2006 di rilascio dell'autorizzazione urbanistica regionale prevista dalla LR 56/77 s.m.i art. 26 commi 8 e seguenti preventiva al rilascio delle concessioni edilizie, richiesta dalla Soc. Tec per il progetto relativo alla "Città del Divertimento"

Vista la delibera Conferenza dei Servizi n. 17903 del 19.12.2005 che ha accolto la richiesta presentata dalla Soc. Tec ubicata in Strada Torino 160 Settimo "Città della Mobilità" di attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 12000 composto da una grande struttura mq. 3500 e sei esercizi di media struttura per complessivi mq. 7620 e 8 esercizi di vicinato inf. Mq. 250 per complessivi mq. 880 settore extralimentare

Preso atto che con atto di esecuzione del 17.12.2010 la Società TEC srl (titolare delle autorizzazioni amministrative dei comparti Mf9 e Mf10) è stata fusa mediante incorporazione con la Società Real Estate Venture srl e con atto del 8.2.2011 la Società ha cambiato denominazione sociale in Torino Fashion Village srl

Preso atto che il Comune di Settimo ha accolto le richieste, presentate dalla Società, di proroga dei tempi di validità delle autorizzazioni amministrative del comparto Mf9 fino al 4.7.2015 e del comparto Mf10 a tutto il 11.1.2016

Vista l'autorizzazione amministrativa n. 64 del 14.6.2011 con la quale il Comune di Settimo ha, su richiesta della Società Torino Fashion Village srl (ex Tec), applicato l'art. 15 comma 10bis della DCR n. 59/06 modificando la struttura interna del centro commerciale di mq. 12000 (autorizzato con Delibera della Conferenza dei Servizi n. 17903 del 19.12.2005) in 74 esercizi di vicinato per compl. Mq. 10617 e n. 4 medie strutture per mq. 1383 compl. determinato di fatto un fabbisogno di posti auto pari a n. 1440 mq. 37440

Preso atto che in data 15.6.2011 la Società Torino Fashion Village srl ha chiesto l'avvio della fase di verifica della procedura di Via ai sensi dell'art. 10 della LR 14.12.98 n. 40 relativa al comparto Mf10

Preso atto dell'accesso agli atti presentato in data 21/9/2011 dal Consigliere Regionale Gian Luca Vignale Presidente della III Commissione Consigliare

Richiamata la nota del 30.9.2011 trasmessa dal Presidente della III Commissione Consiliare Gian Luca Vignale in merito ad osservazioni legate al procedimento ambientale

Preso atto delle risultanze dei processi verbali relativi alle sedute del 14/9/2011, 27/9/2011 e 4/10/2011 della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della LR 40/98

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 401 del 4/10/2011 di esclusione del progetto del centro commerciale sequenziale Torino Fashion Village srl nel Comune di Settimo Torinese dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della LR n. 40/98

Visto l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 30/9/2011 dalla Soc. Torino Fashion Villlage srl con il quale si obbliga "ad attivare l'autorizzazione commerciale dell'area Mf9 con una soluzione progettuale che preveda un fabbisogno di posti auto non superiore a quelli previsti nello studio presentato ed in particolare non superi le seguenti superfici:

- o commercio al dettaglio superficie di vendita mq. 6920 a cui corrisponde una SLP di mq. 8400;
- o servizi alla persona, pubblici esercizi, sport e loisir per una SLP non superiore a mq. 8164 –

fatta salva l'individuazione di altri interventi che dimostrino la sostenibilità di flussi superiori, io in alternativa, venga dimostrato che i flussi di traffico effettivi, post apertura degli insediamenti commerciali previsti nelle aree normative PdC e Mf10 sono inferiori a quelli teorici

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta, assume la decisione per entrambi i comparti Mf9 e Mf10 ritenendo quindi integrate le precedenti delibere di Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005 relativa all'attivazione del centro commerciale di mq. 6920 comparto Mf9 e n. 17903 del 19.12.2005 relativa all'attivazione del centro commerciale di mq. 12000 comparto Mf10

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta presentata dal Comune di Settimo, durante la seduta di Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della LR 40/98 per il comparto Mf10 nella seduta del 27/9/2011, relativa alle modifiche delle prescrizioni sul fabbisogno di parcheggi e sulla viabilità che subordinavano l'apertura delle grandi strutture di vendita dei centri commerciali sequenziali: comparto Mf9, tipologia G-CC2 con superficie di vendita complessiva di mq. 6920 (autorizzata con delibera della Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005) e comparto Mf10, tipologia G-CC2, con superficie di vendita di mq. 12000 (autorizzato con delibera della Conferenza dei servizi n. 17903 del 19.12.2005 come modificata dal Comune di Settimo in applicazione dell'art. 15 comma 10bis della DCR n. 59/06), richieste dalla Soc. ex Tec ora Torino Fashion Village srl in Via Torino 160 Settimo (localizzazione L2) secondo quanto qui di seguito prescritto:

2. per il comparto Mf9:

- il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 del DCR n. 59/06, per il centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 6920, rispetto alla Superficie lorda di pavimento indicata nell'atto d'obbligo consegnato dalla Soc. Torino Fashion Village srl, di mq. 15084 complessiva deve essere non inferiore a pa 741 per mq. 19266, comprensivo della quota di SLP destinata a pubblici esercizi, svago e tempo libero come previsto al punto 4 dell'art. 25 della DCR 59/06, di cui almeno il 50% pubblici in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- il rilascio dei permessi di costruire è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione regionale urbanistica prevista dalla LR 56/77 smi art. 26 comma 11
- subordinare l'attivazione del centro commerciale alla realizzazione, consegna e/o consegna anticipata in attesa di collaudo del braccetto con l'intersezione 3 e della viabilità interna del comparto Mf9, come indicato nello scenario 2 pag. 43 dell'integrazione allo studio di viabilità consegnato durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 4/10/2011

3. per il comparto Mf10:

- il fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 25 del DCR n. 59/06, per il centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 12000 (in applicazione dell'art. 15 comma 10bis della DCR n. 59/06) deve essere non inferiore a pa 1440 per mq. 37440, di cui almeno il 50% pubblici in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

- il rilascio dei permessi di costruire è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione regionale urbanistica prevista dalla LR 56/77 smi art. 26 comma 8 e seguenti
- subordinare l'attivazione del centro commerciale alla realizzazione, collaudo e/o consegna anticipata in attesa di collaudo delle seguenti opere di viabilità comprensive delle opere di viabilità prescritte per il comparto Mf9, come indicato nello scenario 1 pag. 42 dell'integrazione allo studio di viabilità consegnato durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 4/10/2011, così meglio specificate:
 - prosecuzione del raddoppio di via Torino in direzione dell'abitato di Settimo Torinese, nel tratto compreso tra la rotatoria 3 ed il confine con l'area complessiva d'intervento;
 - canalizzazione dei flussi di traffico in corrispondenza dei punti di connessione tra la viabilità interna del centro e quella esterna, con la realizzazione di una corsia di decelerazione su via Torino per il flusso proveniente da Settimo Torinese e di una corsia di accelerazione per il flusso in uscita;
 - estensione della viabilità perimetrale interna funzionale al nuovo insediamento
 - realizzazione n. 3 rotatorie in asse con via Torino, all'intersezione con il tracciato di strada Cebrosa e di via Nervi;
 - raddoppio a due corsie per senso di marcia del tratto di via Torino compreso tra le tre rotatorie in progetto;
 - canalizzazione dei flussi di traffico in corrispondenza dei punti di connessione tra la viabilità interna del centro e quella esterna;
 - viabilità interna all'area con relative rotatorie;

4. di prescrivere l'obbligatorietà della realizzazione della rotatoria a cavallo tra il Comune di Torino e il Comune di Settimo che potrà essere realizzata in tempi successivi all'attivazione della struttura commerciale, appena acquisite le condizioni tecniche e urbanistiche per la sua realizzazione. Nel caso in cui il tavolo di quadrante decidesse che al posto della rotonda sia necessaria una qualunque altra sistemazione viabilistica sarà cura della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi del s.lgs 114/98 assumerla come nuova prescrizione della pratica commerciale

5. di fare salve tutte le altre prescrizioni inserite nella delibera della Conferenza dei Servizi n. 8798 del 21.6.2005 e n. 17903 del 19.12.2005 di rilascio delle autorizzazioni commerciali per l'attivazione delle grandi strutture di vendita centri commerciali sequenziali con superficie di vendita di mq. 6920 e mq. 12000 richiesta dalla ex Soc. Tec ora Torino Fashion Village srl ubicati nel Comune di Settimo localizzazione L2

6 di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni